

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione tra ASUR AV1 e societa' Eagles srl per l'erogazione di prestazioni psichiatriche presso la struttura sanitaria denominata Serenity House situata nel comune di Montegrimano Terme (PU). Anno 2015.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dai quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C Bilancio e del Dirigente della UOC Controllo di Gestione, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1 di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera "A", tra ASUR AV1 e societa' Eagles srl con sede nel comune di Montegrimano Terme (PU), in via Strada per San Marino n 48, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta n 1 dal 01.01.2015 al 31.12.2015 ;

2 di delegare il Direttore AV1 dr Carmine Di Bernardo alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;

3 di autorizzare per l'anno 2015 una spesa massima pari ad € 128.894,40 iva inclusa corrispondente all'utilizzo su base annua da parte dell'Area Vasta 1 di n 5 posti letto convenzionati con la Residenza Psichiatrica denominata Serenity House e precisamente n. 1 posto di livello assistenziale SRP 2.2 alla tariffa giornaliera di € 128,00 per un totale di n 365 gg con un importo massimo di € 46.720,00, n 4 posti di livello assistenziale SRP 3.1.2. alla tariffa giornaliera di € 92,00 di cui il 70 % corrispondente ad € 64,40 a carico del SSR per un totale di n.1276 gg con un importo massimo di € 82.174,40

4 di dare atto che il tetto di spesa massima presunta, di cui al punto 3:

- è riferito all'applicazione delle nuove tariffe e degli standard assistenziali della DGRM 1331/2014 ;
- risponde alla finalita' del Dipartimento di Salute Mentale AV1 di ricollocare in ambito regionale gli utenti psichiatrici attualmente inseriti in strutture extra regionali di pari livello assistenziale, perseguendo la corrispondenza tra i bisogni sanitari dei pazienti, la tariffa applicata e la tipologia dell'autorizzazione/accreditamento posseduta dalla struttura;

- sara' previsto per l'importo di € 128.894,40 sul conto 0505100105 all'interno del bilancio Asur 2015 per come assegnato all'Area Vasta 1;

5 di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto: per la parte tecnico-sanitaria il Dr. Leonardo Badioli Direttore del DSM AV1 e, per la parte amministrativa, il dott. Francesco Angioni, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1;

6 di dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra ASUR AV1 e la societa' EAGLES srl per l'erogazione di prestazioni a carattere terapeutico in favore di pazienti psichiatrici, ha carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che pertanto la stessa ha validita' per tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovra' essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente;

7 di trasmettere il presente atto al :

- a) Direttore dell'AV1;
- b) Direttore Servizio Bilancio -- Sezionale AV1;

8 di trasmettere il presente atto altresì al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e smi;

9 di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute, albo pretorio informatico ai sensi dell'art. 28 della LR. Marche n. 26/1996 come modificato dall'art. 1 della LR n 36/2013;


**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Pierluigi Giannucci)



**IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA**
(Dr. Giovanni Feliziani)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)




Le sottoscritte attestano che la spesa, derivante dalla stipula della convenzione di cui in oggetto, sara' registrata all'interno del bilancio Asur 2015 sul conto 0505100105.

IL DIRIGENTE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. ssa Anna Oliveri



IL DIRIGENTE U.O.C. BILANCIO
Dott. ssa Laura Cardinali



La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Ospedaliera AV 1

Normativa di Riferimento

L n 449/1997

D LVO n 502/1992

D LVO n 229/99

DPCM 14/2/2001 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";

DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";

DPCM 21/5/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

D.G.R.M n 1696/2012

D.G.R.M n. 1742/2013 avente ad oggetto: modello assistenziale integrato per la residenzialità dell'area sanitaria extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale – modifiche alla DGR 1260/2013;

DGRM n. 1331 del 25/11/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori- modifica DGRM 1011/2013";

DGRM n 289 del 09/04/2015 avente ad oggetto "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014. Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale"

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Si redige il presente documento istruttorio su conforme mandato della Direzione di Area Vasta.

Premesso che

l'art 32 comma 8 della Legge n 449/97 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, sono tenute ad adottare una determinazione, di valenza autorizzativa e vincolante, contenente il limite massimo della spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati;

l'art. 8 bis del Dlgsvo n 502/1992, come modificato dal Dlgsvo n 229/99, stabilisce in capo ai cittadini la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stabiliti accordi contrattuali;

il ruolo della Regione è quello di garantire da una parte ai cittadini prestazioni previste dai LEA così come definiti ad oggi dal DPCM del 29 novembre 2001, e dall'altra di operare in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario del sistema;

tra gli obiettivi del Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 c'è la razionalizzazione dell'offerta dei servizi sanitari e sociali, possibile attraverso la progressiva individuazione dei posti necessari a soddisfare la domanda, per la definizione del quale la DGRM n 1696/2012 fissa i criteri per la formalizzazione del cd "fabbisogno" per la Regione Marche in generale e per Area Vasta nello specifico;

il tema della razionalizzazione dell'offerta dei servizi è stato rielaborato, sulla base delle indicazioni di cui alla DGRM 1696/2012, dalla DGRM 1011/2013 e dalla DGRM 1195/2013 mentre parallelamente a queste, la DGRM n 1331/2014 ha portato a compimento il percorso della definizione delle tariffe e della compartecipazione in riferimento alla tipologia di struttura ed ai requisiti assistenziali, completando la definizione del modello di riferimento originario per riorganizzazione/riagggregazione delle strutture per livello ed intensità di assistenza, di cui all'allegato A della DGRM 289/2015, avente ad oggetto la definizione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree :sanitaria extraospedaliera, socio sanitaria e sociale.

Considerato che

La Struttura Residenziale Psichiatrica denominata Serenity House situata nel comune di Montegrimano Terme (PU) in via Strada per San Marino n 48 ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto n.182/AIR del 08/06/2011, l'accreditamento istituzionale in corso di validita' ai sensi dell'art. 16 comma 9 della L.R. 20/2000, come autocertificato dalla stessa struttura in data 23/12/2015, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello SRP 1 in regime residenziale con una dotazione di n. 5 posti letto, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello SRP 2 in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto e per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello SRP 3 in regime residenziale con una dotazione di n 15 posti letto .

Con le Determine DG ASUR n. 258 del 02/04/2013 e DG ASUR n 613 del 18/09/2014 si è proceduto ad autorizzare rispettivamente per gli anni 2013 e 2014 la stipula di una convenzione per l'inserimento nella Residenza Psichiatrica denominata Serenity House di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 1.

Valutato che

Il convenzionamento con la struttura denominata Serenity House per l'anno 2015 risente, a differenza dei precedenti, della novita' normativa rappresentata dalla DGRM 1331/2014, che ha codificato i livelli assistenziali ed ha uniformato le relative tariffe applicabili. A precisazione delle modalita' applicative della DGRM citata in combinato con le linee guida di cui alla circolare a firma del Direttore Servizio Salute Regione Marche prot n. 56740 del 27/01/2015 si è svolto in data 26/11/2015 un incontro con i rappresentanti della Societa' Eagles durante il quale il Direttore Integrazione Socio Sanitaria ASUR ha ribadito la necessita' di definire il percorso di qualificazione delle strutture nell'Area della Salute Mentale, convenzionando a far data dal 01.01.2015 la struttura psichiatrica accreditata in grado di garantire prestazioni di tipo sanitario, mentre le strutture che garantiscono prestazioni di tipo socio sanitario e che ospitano utenti psichiatrici dovranno essere ricodificate nella logica della definizione del fabbisogno assistenziale ribadito nella DGRM 289/2015, a far data dal 01.07.2015 in relazione alla tipologia assistenziale attestata dalla societa' con autocertificazione acquisita agli atti e relativa tra l'altro alla disponibilita' di 44 posti in CADM presso la sede operativa denominata Serenity House.

La societa' Eagles è in grado di garantire nella struttura Serenity, come precisato nella autocertificazione agli atti prot n 0008774 del 04/02/2015, il livello assistenziale richiesto per l'anno 2015 con nota prot n 99904/2015 dal Direttore del DSM AV1.

Per quanto attiene le condizioni contrattuali del presente accordo, si precisa che, nell'ambito dei posti disponibili e accreditati presso la struttura residenziale psichiatrica denominata Serenity House indicati nel decreto del dirigente della PF accreditamenti controllo degli atti ed attivita' ispettiva n 182/AIR del 08/06/2011 e precisamente

- n 5 PL SRP1
- n 20 PL SRP2
- n 15 PL SRP3

sono stati inseriti dal sanitario di riferimento pazienti di diversa complessità assistenziale, alle tariffe corrispondenti al livello assistenziale psichiatrico richiesto dallo stesso sanitario ed autocertificato dalla struttura, alle figure professionali ed al minutaggio codificato per lo stesso livello ex DGRM n 1331/2014 e precisamente:

- n. 1 PL livello assistenziale SRP 2.2 -- tariffa giornaliera € 128,00 a totale carico del SSR;
- n. 4 PL livello assistenziale SRP 3.1.2- tariffa giornaliera complessiva € 92,00 di cui € 64,40 a carico del SSR ed € 27,60 a carico dell'utente/servizio sociale

per una spesa complessiva per l'anno 2015 di € 128.894,40 iva inclusa.

Con decreto del dirigente della PF "Accreditamenti" n 199 del 07/05/2015 sono stati trasformati, parzialmente e transitoriamente, n 12 PL accreditati per la struttura Serenity come SRP3 in posti letto per la REMS, residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in favore di pazienti non dimissibili ex OPG per cui i PL di SRP3 disponibili presso la struttura denominata Serenity House sono stati conseguentemente ridotti da n 15 a n 3. Preso atto della riduzione delle giornate di degenza convenzionabili in SRP3 presso la struttura Serenity House e verificata l'esigenza di una modifica del piano assistenziale per l'utente sig. B.S, ricoverato per il primo semestre 2015 presso la struttura Serenity House con il livello assistenziale SRP3, il direttore del DSM AV1 ha disposto di trasferire a far data dal 01.07.2015 lo stesso utente nella struttura denominata Serenity House tipologia CADM (n 44 posti letto autocertificati).

che, in merito alle modalità di attivazione del rapporto, la convenzione con la struttura residenziale psichiatrica denominata Serenity House si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della legge regionale n.20/2000 e smi, con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento ed accordi contrattuali quali strumenti di regolamentazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSR e che, secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e strutture sanitarie accreditate si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie;

che il rapporto instaurato con la predetta struttura autorizzata e accreditata ex L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000, proprio per la peculiarità della tipologia di servizi offerti all'utenza, è estraneo alle regole della libera concorrenza. In sintesi la convenzione con la struttura psichiatrica Serenity House non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività. La convenzione non è di conseguenza soggetta all'applicazione del decreto legislativo n 163/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari di cui all'allegato II B del decreto medesimo e pertanto lo stesso accordo negoziale non è soggetto alle prescrizioni procedurali previste per gli appalti e alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art 1 della legge n 266/2005 e smi, così come recepita dalle relative deliberazioni dell'AVCP.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1 di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera "A", tra ASUR AV1 e società Eagles srl con sede nel comune di Montegrimano Terme (PU), in via Strada per San Marino n 48, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta n 1 dal 01.01.2015 al 31.12.2015;

2 di delegare il Direttore AV1 dr Carmine Di Bernardo alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;

3 di autorizzare per l'anno 2015 una spesa massima pari ad € 128.894,40 iva inclusa corrispondente all'utilizzo su base annua da parte dell'Area Vasta 1 di n 5 posti letto convenzionati con la Residenza psichiatrica e precisamente n. 1 posto di livello assistenziale SRP 2.2 alla tariffa giornaliera di € 128,00 per un totale di n 365 gg con un importo massimo di € 46.720,00, n 4 posti di livello assistenziale SRP 3.1.2. alla tariffa giornaliera di € 92,00 di cui il 70 % corrispondente ad € 64,40 a carico del SSR per un totale di n.1276 gg con un importo massimo di € 82.174,40

4 di dare atto che il tetto di spesa massima presunta, di cui al punto 3:

- è riferito all'applicazione delle nuove tariffe e degli standard assistenziali della DGRM 1331/2014 ;
- risponde alla finalità del Dipartimento di Salute Mentale AV1 di ricollocare in ambito regionale gli utenti psichiatrici attualmente inseriti in strutture extra regionali di pari livello assistenziale, perseguendo la corrispondenza tra i bisogni sanitari dei pazienti, la tariffa applicata e la tipologia dell'autorizzazione/accreditamento posseduta dalla struttura;
- sarà previsto per l'importo di € 128.894,40 sul conto 0505100105 all'interno del bilancio Asur 2015 per come assegnato all'Area Vasta 1

5 di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto: per la parte tecnico-sanitaria il Dr. Leonardo Badioli

Direttore del DSM AV1 e, per la parte amministrativa, il dott. Francesco Angioni, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1;

6 di dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra ASUR AV1 e la società Eagles srl per l'erogazione di prestazioni a carattere terapeutico in favore di pazienti psichiatrici, ha carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che pertanto la stessa ha validità per tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente;

7 di trasmettere il presente atto al :

- c) Direttore dell'AV1;
- d) Direttore Servizio Bilancio – Sezionale AV1;


8 di trasmettere il presente atto altresì al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e smi;

9 di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico ai sensi dell'art. 28 della LR. Marche n. 26/1996 come modificato dall'art. 1 della LR n 36/2013;

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Doriane Della Valle)



Il Direttore DAO
(dr Francesco Angioni)



Il Direttore DSM
(dr Leonardo Badioli)



- ALLEGATI -

- 1) Schema di convenzione tra ASUR e struttura denominata Serenity House – anno 2015–

Allegato A) Determina DG Asur n. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l'ASUR Area Vasta 1 e Societa' Eagles srl

Tra l'ASUR Area Vasta 1 con sede amministrativa in Fano via Ceccarini nc 38, rappresentata dal Direttore dr Carmine Di Bernardo nato a Napoli in data 30/11/1958, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR dr Alessandro Marini (DDG n. _____ del _____)

e

la Societa' Eagles srl , con sede legale in Montegrimano Terme (PU), in via Strada per San Marino n 48 codice fiscale/P IVA 01382420410, ente gestore della struttura residenziale psichiatrica denominata Serenity House sita nel comune di Montegrimano Terme (PU), in via Strada per San Marino n 48, rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualita' di Amministratore Unico

si stipula il seguente Accordo contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n 1;
- Che la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Residenza Psichiatrica con provvedimento n 182 /AIR del 08.06.2011 per n 40 posti letto di cui n 5 pl di SRP1, n 20 pl di SRP2 e n 15 pl di SRP3;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

➤ Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

0

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la struttura residenziale psichiatrica denominata Serenity House come sopra identificata nella gestione di soggetti presi in carico dalla struttura stessa, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art.2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche

Per quanto sopra la Struttura Serenity House erogherà prestazioni sanitarie ed assistenziali nell'ambito dei modelli assistenziali per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n 1331/2014. che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01.01.2015. I livelli assistenziali autocertificati dalla struttura ex DGRM n1331/2014 corrispondono, per la struttura residenziale psichiatrica Serenity House, al livello SRP 2.1 ed al livello assistenziale SRP 3.1.1

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni verranno erogate in favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 1 per il numero di posti con la presente convenzionati e precisamente n 1 con il livello assistenziale SRP 2.2 e n. 4 per il livello assistenziale SRP 3.1.2.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte del DSM che dispone l'inserimento.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DRGM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, nonché quanto previsto dalle LL. RR. 20/2000 e 20/2002 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il DSM AV1 si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Art. 7 Budget e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della salute mentale ed approvate con DGRM n 1331/2014.

Denominazione anagrafica Struttura	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione lea e codice	Posti letto conv	Quota Sanit	Quota Soc	Tariffa totale per giornate di degenza nell' anno necessarie
SerenityHouse	Residenza Psichiatrica	SRP 2.2	1	€ 128,00	//	€ 46.720,00
Serenity House	Residenza Psichiatrica	SRP 3.1.2	4	€ 64,40	€ 27,60	€ 82.174,40

➤ Per un importo complessivo pari ad € 128.894,40 corrispondente a n.1.641 giornate di degenza così ripartire:

- 1) n 365 giornate per SRP 2.2
- 2) n 1276 giornate per SRP 3.1.2

I nominativi specifici degli assistiti inseriti dal direttore DSM AV1 a far data dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015 sono precisati nella nota prot n 99904/ 16.12.2015, allegata al presente accordo (All 2).

Nell'ambito del budget complessivamente assegnato, potranno essere effettuate compensazioni/redistribuzioni tra le attività, anche di diverso livello assistenziale, all'interno della singola struttura. Eventuali revisioni del budget assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse da quelle vigenti.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Relativamente alla quota di compartecipazione per il livello assistenziale SRP 3.1.2 si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchiere

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camera con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'Area Vasta 1 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Area Vasta uno sconto pari al 40 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n 1 la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dal rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) dalla fattura commerciale;

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 13 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 14 Tutela della privacy

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati,

secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i. (All 1)

La Struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'ASUR nel regolamento privacy di cui alla determina DG n 487/2008 e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

L'Area Vasta n 1, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art 15 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio-sanitarie, con particolare riferimento ai manuali di autorizzazione ed accreditamento adottati dalla Regione Marche, a cui viene fatto integrale rinvio. La struttura trasmetterà annualmente all'Area vasta 1 un prospetto riepilogativo su base normativa del personale impiegato, distinto per qualifica, attività e relativo inquadramento contrattuale.

Circa l'applicazione degli standard assistenziali come da ultimo indicati dalla DGRM 1131/2014 e sulla base dei quali le tariffe sono determinate, al momento della sottoscrizione della presente convenzione il Legale Rappresentante produrrà l'elenco del personale impiegato e la descrizione dei piani di attività per ciascuna figura professionale impiegata (allegato n.3).

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 163/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e pertanto lo stesso non è

soggetto alle prescrizioni procedurali previste per gli appalti e alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art 1 della legge n 266/2005 e smi così come recepita dalle relative deliberazioni dell'AVCP.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, data

Allegato n. 1 Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali;

Allegato n.2 Nota riepilogativa inserimenti disposti nella struttura convenzionata dal Direttore DSM AV1 per l'anno 2015

Allegato n 3 Elenco personale impiegato e piani di attività' ex DGRM 1331/2014.

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore ASUR/Area Vasta n 1 _____

Allegato n 1
all' Accordo contrattuale
tra ASUR AV1 e societa' Eagles srl

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto l'Asur Marche – Area Vasta 1 ai sensi e per gli effetti del Dlgs.vo n. 196 del 30/06/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento organizzativo Privacy” dell'Asur, approvato con determina del Direttore Generale ASUR n 148 del 14/02/2013

NOMINA

Il Dott Ferruccio Giovannetti nato a Montegrimano Terme (PU) in data 08.08.1955 responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la societa' Eagles srl possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attivita' di collaborazione svolta con l'ASUR AV1 nell'ambito delle finalita' connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilita' psichiche, affidandole i compiti di cui all'art.29 del D Lgs.vo n 196/2003. La SV è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita'

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità

Luogo _____ data _____

Per accettazione

Firma del Responsabile _____